



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del

CONSIGLIO COMUNALE

n. 4 reg. deliberazioni

Adunanza di prima convocazione

seduta pubblica

Oggetto: proroga affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale a Dolomiti Reti S.p.A.

Il giorno **ventiquattro** del mese di **marzo 2011** ad ore **20.00** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Avanzo Chiara**
2. **Avanzo Maria**
3. **Buffa Manuela**
4. **Buffa Stefania**
5. **Dellamaria Claudio**
6. **Gecele Livio**
7. **Gecele Tullio**
8. **Martini Alessandro**
9. **Menon Jessica**
10. **Nervo Bruno**
11. **Nervo Lido**
12. **Nervo Valterio**
13. **Oss Sergio**
14. **Prati Eric**
15. **Trisotto Fiorello**

Sono assenti giustificati i Signori: //

Assiste il Segretario comunale, Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Livio Mario Gecele** in qualità di **Sindaco** assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto, inserito al n. 6 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: proroga affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale a Dolomiti Reti S.p.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con contratto rep. 602 del 18 febbraio 1997, registrato a Borgo Valsugana il 27.02.1997 al n. 140, Vol. 1, il Comune di Pieve Tesino ha affidato in esclusiva alla S.I.T. S.p.A. la gestione del servizio di distribuzione del gas metano nell'ambito del territorio comunale.

Preso atto che nel corso degli anni la Società concessionaria ha posto in essere le seguenti, principali, operazioni societarie:

- incorporazione di S.I.T. p.a. e ASM Rovereto S.p.A. in Trentino Servizi S.p.A., avvenuta con atto di fusione di data 2 dicembre 2002.
- incorporazione di Dolomiti Energia S.p.A. in Trentino Servizi S.p.A., avvenuta con atto di fusione di data 12 marzo 2009 e contestuale cambio di denominazione della Società da Trentino Servizi S.p.A. a Dolomiti Energia S.p.A.
- scorporazione del ramo d'azienda relativo alla distribuzione del gas da Dolomiti Energia S.p.A. e conferimento dello stesso ad una Società di nuova costituzione, denominata Dolomiti Reti S.p.A., con capitale interamente posseduto dalla capogruppo Dolomiti Energia S.p.A.

Rilevato che, a seguito delle trasformazioni societarie sopra descritte, l'attuale affidatario del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale risulta essere Dolomiti Reti S.p.A.

Ricordato che il Comune detiene attualmente n. 1.013 azioni del valore nominale di Euro 1 ciascuna, pari allo 0,002% del capitale sociale di Dolomiti Energia S.p.A.

Preso atto, in particolare, che il rapporto concessorio relativo al gas naturale prosegue sulla base del contratto del 18 febbraio 1997, la cui scadenza naturale è fissata in 30 anni, decorrenti dal mese successivo a quello di inizio dell'erogazione del gas (art. 2 della convenzione allegata).

Considerato che, a livello nazionale, il D.Lgs. 164/2000 (c.d. Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164), in attuazione alla Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ha previsto, in particolare:

- l'obbligo di separazione societaria tra imprese che svolgono attività di distribuzione e imprese che svolgono attività di vendita.
- che l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale avvenga esclusivamente mediante gara, per periodi non superiori a dodici anni.
- un periodo transitorio, prima dell'entrata a regime delle nuove regole sull'attività di distribuzione, la cui scadenza originaria era fissata al 31/12/2005, fatta salva la sussistenza di taluni presupposti che consentivano la prorogabilità del termine.
- la disciplina dei rapporti tra gestore uscente e nuovo gestore.

Rilevato che anche la Provincia Autonoma di Trento, in virtù della propria competenza statutaria in materia di servizi pubblici di interesse provinciale (art. 8, comma 1, punto 19 del D.P.R. n. 670 del 1972 – testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige), dell'art. 58 della L.R. 7/2004, nonché delle competenze provinciali nei singoli settori cui si riferiscono i servizi, ha disciplinato in via generale la materia con gli articoli 10, 11 e 12 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici), come modificata con la L.P. 27.12.2010, n. 27.

Preso atto, peraltro, che i settori interessati dalla norma avrebbero dovuto essere individuati con apposito regolamento di attuazione, il quale avrebbe potuto includere anche il servizio di distribuzione del gas naturale.

Accertato dunque che ad oggi, non essendo stato emanato il citato regolamento, per quanto riguarda il servizio di distribuzione del gas naturale soccorre la previsione contenuta nell'art. 105 dello Statuto speciale della Regione Trentino – Alto Adige: "Nelle

materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato”.

Preso atto che la disciplina nazionale relativa al periodo transitorio delle concessioni in essere è stata oggetto di ripetuti interventi normativi (la Legge n. 239 del 23 agosto 2004 - c.d. Legge Marzano; il D.L. 273/2005, convertito in Legge n. 51 del 23 febbraio 2006; il D.L. 159/2007, convertito nella Legge n. 222 del 29 novembre 2007 poi modificata con Legge n. 244 del 24 dicembre 2007) che hanno inciso sulla durata massima delle medesime e sulle modalità di computo delle fattispecie che consentono di prorogarne la scadenza.

Da ultimo l'art. 15 comma 1, lett. a) della legge 20 novembre 2009, n. 166, delimita l'ambito applicativo dell'art. 23 bis, annoverando nel regime delle esclusioni settoriali, soggette alla disciplina speciale, fra l'altro il servizio di distribuzione del gas naturale.

Ne consegue che per espressa disposizione di legge l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, non soggiace alla disciplina dell'art. 23 bis, né al suo regime transitorio modificato dall'art. 15 della legge di conversione del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, bensì alle previgenti norme di settore individuate essenzialmente nel D.Lgs. 164/2000 e nell'art. 46 bis del D.L. n. 159/2007 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

La disciplina degli affidamenti del servizio di distribuzione del gas naturale è contenuta negli artt. 14 e 15 del D. Lgs. 164/2000 (c.d. decreto Letta), i cui ambiti di applicazione si riferiscono tanto al sistema degli affidamenti a regime, quanto alla sorte di quelli in essere durante il periodo transitorio, analogamente alla tecnica legislativa introdotta dall'art. 23 bis della legge 6 agosto 2008, n. 133. Il principio cardine è l'affidamento esclusivo del servizio mediante gara per periodi non superiori a 12 anni. Il decreto ultimo citato è espressione del principio concorrenziale di liberalizzazione del mercato distributivo del gas naturale, il cui recepimento nell'ordinamento nazionale è imposto dalla Direttiva CE 98/30/CE. Sulla durata del periodo transitorio che interessa gli affidamenti in atto all'entrata in vigore del decreto sono intervenute leggi-proroga, al fine di procrastinare i termini delle concessioni in essere (art.1, comma 69 della legge 239/2004; art. 23 della legge 51/2006; l'art. 46 bis del D.L. 159/2007, convertito nella legge 222/2007 e con le modifiche apportate dall'art.2, comma 175 della legge 244/2007; la legge n.99/2009 e, da ultimo, l'art. 15 della legge 166/2009). Per il periodo transitorio, la scansione temporale, risulta ora:

- al 31 dicembre 2007, se il concessionario non possiede i requisiti previsti dall'art. 15, comma 7 del D. Lgs. 146/2000.
- al 31 dicembre 2009, se il concessionario possiede uno o più requisiti del citato decreto;
- al 31 dicembre 2010, a seguito di possibile proroga annuale disposta dall'ente locale per motivate ragioni di pubblico interesse.
- al 31 dicembre 2012, per gli affidamenti del servizio avvenuti mediante gara.

A tale scadenziario si aggiunga che l'art. 46 bis del citato D.L. 159/2007, nella sua ultima versione, ha stabilito una procedura concertata per la determinazione di ambiti minimi di utenza ed ambiti ottimali, alla cui individuazione è subordinato lo svolgimento delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas.

Rilevato che il quadro normativo nazionale risulta ulteriormente complicato a fronte delle disposizioni contenute nell'art. 46 bis della legge 222/2007, come modificato dalla L. 244/2007 e dalla L. 99/2009, che, senza modificare il sopra descritto regime di proroga del periodo transitorio, dispone che il Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni, sentite la Conferenza unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determinano - oltre che i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per i nuovi affidamenti ai sensi del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 - anche gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, a partire da quelli tariffari,

secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero di clienti finali e prevedono misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione da parte dei Comuni.

Dato atto che, a norma di legge, la gara per l'affidamento del servizio avrebbe dovuto essere bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale.

Preso atto che di fatto il procedimento per l'individuazione degli ambiti, che avrebbe dovuto concludersi entro un anno dall'entrata in vigore della Legge 222/2007, è ad oggi ancora in corso.

Richiamata altresì la Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3 ("Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino") la quale all'art. 13 ha individuato i servizi pubblici locali che obbligatoriamente debbono essere organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali, tra i quali rientra la distribuzione dell'energia e quindi del gas naturale.

Accertato che anche a livello provinciale non vi è stata l'individuazione degli ambiti.

Richiamato altresì l'art. 30 comma 26 della Legge 23 luglio 2009 n. 99 che, in merito all'applicabilità o meno alla materia del gas dell'art. 23 bis del decreto legge 112/2008, convertito nella Legge 133/2008 (disciplina generale dei servizi pubblici di rilevanza economica), intervenendo direttamente sullo stesso articolo 23 bis, ha precisato che sono fatte salve le disposizioni del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e dell'art. 46bis della Legge 222/2007.

Considerato pertanto che:

- per effetto del combinato disposto di cui all'art. 15 lett. b) del D.Lgs 164/2000 e dell'art. 23 della Legge 23 febbraio 2006 n. 51, l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale a Dolomiti Energia S.p.A., in ragione dell'utenza complessivamente servita (110.972 clienti finali) e della quantità di gas distribuito (279 milioni di mc) al 31.12.2004, scade ope legis il 31.12.2009;
- l'interpretazione del quadro normativo di riferimento non è univoca in quanto in dottrina sono emerse due diverse e confliggenti impostazioni: l'una secondo cui i Comuni possono comunque avviare le gare e l'altra, invece, che ritiene sospesa la facoltà di indizione di nuove gare in attesa dell'avvenuta approvazione dei criteri di gara e dell'individuazione degli ambiti territoriali minimi a cura dell'Autorità competente a questo riguardo preme precisare che sul tema dei bacini di gara è intervenuto anche l'art. 23 bis della legge 6 agosto 2008, n.133, al fine di determinare nuovi meccanismi che favoriscano l'aggregazione degli operatori e il recupero d'efficienza del settore;
- L'identificazione dell'ATEM su cui parametrare i criteri di gara per gli affidamenti del servizio gas, risulta funzionale a contenere il frazionamento gestionale che caratterizza l'attuale servizio su gran parte del territorio nazionale. Il dimensionamento degli ambiti territoriali sarà delineato in relazione al dichiarato obiettivo di recuperare l'efficienza e di ridurre i costi mediante economie di scala e di diminuire i costi connessi alle gare.
- Da ultimo, è intervenuto l'art. 15 della legge 20 novembre 2009, n.166 che ha previsto come data finale per la definizione degli ATEM il 31 dicembre 2012.
- La competenza a determinare gli ATEM risiede in capo al Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni, sentite la Conferenza Unificata e l'Autorità indipendente per l'Energia Elettrica ed il Gas, tenendo conto delle interconnessioni degli impianti già funzionanti, delle peculiarità territoriali e del numero minimo dei punti di riconsegna agli utenti finali. Gli ATEM non possono essere inferiori al territorio comunale;
- Inoltre, l'art. 46 bis della legge 222/2007, come modificato dall'art.2, comma 175, della legge n.244/2007, specifica che in conformità ad analoga procedura

concertata, su proposta dell'Autorità per l'Energia elettrica e per il Gas, siano individuati gli ambiti tariffari secondo l'identificazione di bacini ottimali d'utenza, in base a criteri di efficienza e di riduzione dei costi, al fine d'incentivare le relative operazioni di aggregazione degli operatori del settore (comma 2).

- Infine, la normativa sancisce l'obbligo di bandire la gara per ciascun bacino ottimale entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto (comma 3).
- Sul punto si evidenzia che anche leggi regionali (es. Lombardia n.26/2003 art.9) promuove le azioni degli enti locali che affidano in forma associata il servizio, ovvero che procedono all'affidamento congiunto di più servizi al fine di raggiungere livelli ottimali nell'erogazione del servizio.
- Le predette norme, pur riferendosi a criteri disomogenei (bacini ottimali, ambiti tariffari, ambiti territoriali minimali), devono essere globalmente interpretate nel senso che la realizzazione del nuovo sistema di affidamento presuppone l'adozione concreta degli ambiti e dei bacini, quanto meno con riferimento agli ambiti territoriali minimali. Argomentando a contrario, verrebbe frustrata la ratio legis tendente a favorire l'aggregazione degli operatori e l'omogeneità dei bandi di gara nell'ottica di ridurre i costi, anche amministrativi, per la gestione del servizio.
- Ne consegue che la legislazione vigente non consentirebbe l'indizione di una gara autonoma a prescindere dalla definizione degli ATEM, poiché con tali parametri non esclusivamente geografici, bensì tecnici ed economici, si individuano anche i criteri su cui basare l'indizione delle gare per l'affidamento del servizio gas a cura dei comuni (individuazione di un bando-tipo).
- La questione si pone in tutta la sua urgenza per le realtà territoriali nelle quali, scaduto il periodo transitorio secondo le scansioni testé indicate, si dovrà temporaneamente proseguire le gestioni di fatto alle condizioni del contratto in essere, fino al completamento della futura aggiudicazione del servizio, utilizzando laddove possibile la proroga per motivate ragioni di pubblico interesse.
- Occorre tuttavia dare contezza dell'indirizzo interpretativo di segno contrario, proposto dal TAR Lombardia, sez. di Brescia, (sent. nn.266/2008 e 662/2008) secondo il quale l'esigenza di favorire la gestione del servizio pubblico in forma aggregata mal si concilia con l'attuazione coattiva del sistema delineato dalla legge, soprattutto in presenza di una progressiva dilatazione dei tempi di realizzazione degli ATEM, ovvero di un'inadempienza del legislatore nell'individuazione degli ambiti territoriali minimi a seguito della specificazione del bacino ottimale d'utenza, la quale si traduce in una sostanziale prorogatio sine die degli affidamenti diretti, con conseguente frustrazione dei dichiarati intenti di favore per la concorrenza. Ne scaturirebbe la possibilità per i comuni di avviare le procedure ad evidenza pubblica in materia di distribuzione del gas naturale, soprattutto per gli affidamenti già conferiti in via diretta, proprio per non vanificare i principi comunitari di apertura al mercato e di promozione della competizione concorrenziale. E' da rimarcare che l'indirizzo giurisprudenziale, peraltro non ancora consolidato, è sostenuto da una razionale lettura delle norme orientata alla salvaguardia dei principi comunitari.
- Sotto altro profilo, occorre però rimarcare che il legislatore ha recentemente posto un termine finale per la definizione degli ATEM al 31 dicembre 2012 (art. 15 della legge 20 novembre 2009, n.166), con ciò ponendo una data certa per l'introduzione del nuovo sistema di bandi-tipo. Tale termine coincide con la scadenza degli affidamenti mediante gare avvenuti durante il periodo transitorio e conferisce un elemento di razionalità e di ragionevolezza all'attuale disciplina normativa. Inoltre, si osserva che il comune che non attende la definizione degli ATEM rientrerebbe nella scansione del periodo transitorio e potrebbe incorrere nel

breve termine di cessazione dell'affidamento, pur effettuato con gara, entro il biennio dalla data attuale (31 dicembre 2012). Al riguardo, si osserva che l'esigua durata di tale affidamento autonomo, stante il predetto termine di cessazione fissato dalla legge per il periodo transitorio, renderebbe per il gestore subentrante e per l'ente locale concedente, l'esecuzione del servizio di scarsa utilità gestionale, anche in relazione al ben più lungo termine di durata (comunque non superiore a 12 anni) stabilito per gli affidamenti "a regime" effettuati con gara (art. 14, comma 1 ed art. 15 comma 6 del D. Lgs. 146/2000).

- In sintesi, sulla questione residua un margine d'incertezza dovuto dalla stratificazione normativa, ma per le ragioni appena esposte, appare preferibile la tesi della temporanea sospensione delle procedure di gara in attesa della definizione quanto meno degli ATEM.
- Il problema sopra esposto riguarda quindi tutti i Comuni fra cui i Comuni riuniti nella Comunità Valsugana e Tesino, che in occasione della conferenza dei Sindaci in data 15 novembre 2010, hanno affrontato il problema ed hanno condiviso l'importanza che tutti i Comuni ponessero in essere una azione amministrativa il più possibile omogenea ed univoca con l'indubbio vantaggio sia tecnico che economico che di efficienza generale.

Ritenuto pertanto più prudente, in considerazione degli ampi margini di incertezza normativa, dai quali può conseguire un concreto rischio di contenzioso in sede di procedura concorrenziale ed in attesa che venga fatta chiarezza attraverso nuovi interventi normativi a carattere nazionale o provinciale sulla necessità di attendere la definizione degli ambiti, accordare a Dolomiti Reti una proroga della concessione;

Rilevato che possono essere considerate motivate e comprovate ragioni di pubblico interesse, le seguenti:

- Dolomiti Energia S.p.A. (già Trentino Servizi S.p.A.), che controlla Dolomiti Reti, è una società ampiamente presente e radicata sul territorio provinciale dove ha accumulato significativa esperienza e competenza nel campo della distribuzione del gas, che ha sempre garantito un buon standard nell'erogazione dei servizi, un costante impegno per la manutenzione della rete di distribuzione ed un rapporto con l'amministrazione di collaborazione e trasparenza. A tal proposito i dati rilevati presso l'Autorità dell'energia elettrica e il gas relativi a continuità e sicurezza del servizio, testimoniano tale buon livello di qualità nella gestione, confermato anche dal confronto con gli altri maggiori gestori nazionali;
- in vista dell'eventuale nuovo affidamento del servizio secondo procedure ad evidenza pubblica è necessario avviare l'iter per l'acquisizione dello stato di consistenza delle reti in collaborazione con il gestore;

Atteso inoltre che, come in parte già evidenziato precedentemente, allo stato attuale, la proroga del periodo transitorio è soluzione preferibile poiché:

- gli ambiti territoriali di organizzazione dei servizi pubblici di interesse provinciale di cui alla L.P. 3/2006 non sono ancora stati individuati e così gli ambiti territoriali minimi per il servizio di distribuzione del gas di cui all'art. 46 bis della Legge 222/2007, come modificata dalla Legge 244/2007, e dunque è più che opportuno attendere tale adempimento per poter indire le gare;
- non sono ancora stati individuati i criteri di gara e di valutazione delle offerte da parte dei Ministri dello Sviluppo economico e dei Rapporti con le Regioni, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- gli schemi di contratto di servizio tipo predisposti dall'Autorità per l'Energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 164/2000 (allegati A e B alla deliberazione AEEG 55/04), da utilizzarsi in gara per disciplinare i rapporti con il nuovo gestore del servizio e con le società patrimoniali proprietarie delle reti, non sono stati ancora approvati dal Ministero competente e il termine per ciò è fissato al 31/12/2012 ;

- non sono disponibili chiare direttive sull'applicazione dell'art. 15, comma 5, del D. Lgs. 164/2000 in ordine agli eventuali valori di rimborso spettante al gestore uscente, da porre a carico del gestore entrante;
- si pongono le condizioni per poter arrivare, al termine del periodo transitorio, ad un'unica gara d'ambito per l'affidamento del servizio, in forma aggregata e congiunta con altri enti locali, in modo da migliorare ragionevolmente l'efficienza del sistema, superando l'attuale frammentazione degli affidamenti, rendendo così la gara maggiormente appetibile presso gli operatori. Lo stesso Ministero delle Attività Produttive nella circolare del 10.11.2004 prot. n. 2355 ha ribadito che la dimensione sovracomunale comporta " evidenti benefici in termini di efficienza ed economicità del servizio di distribuzione ", tant'è che si propone al consiglio comunale di richiedere alla Comunità Valsugana e Tesino di farsi parte attiva per avviare un processo coordinato e/o unitario per il nuovo affidamento del servizio in oggetto secondo le vigenti normative, per tutti i motivi sopra esposti;

Preso atto, che a seguito della necessità di adempiere alla prescrizioni di cui alla delibera n. 11/2007 e s.m. adottata dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) e dettante obblighi di separazione funzionale (c.d. unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica ed il gas, il ramo d'azienda relativo alla distribuzione del gas sarà scorporato da Dolomiti Energia S.p.A. per essere conferito ad una Società di nuova costituzione, denominata Dolomiti Reti S.p.A., con capitale interamente posseduto dalla capogruppo Dolomiti Energia S.p.A.

Considerato che tale operazione societaria, posta in essere per il raggiungimento dell'obiettivo normativo di garantire che il gestore degli impianti e delle reti di distribuzione operi in condizioni di indipendenza, neutralità e terzietà e che persegua unicamente la corretta gestione del servizio pubblico, non comporta alcun pericolo di decadimento della qualità del servizio per la Comunità, né risultano ridotte, anche in considerazione del totale controllo azionario da parte di Dolomiti Energia S.p.A., le garanzie di solidità societaria e di capacità imprenditoriale del concessionario.

Ritenuto pertanto che, per le ragioni sopra evidenziate, sussistano le motivazioni di interesse pubblico che consentono di prorogare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 14 del D.Lgs. 164/2000 e dell'art. 23 della Legge 51/2006, la concessione del servizio di distribuzione del gas a Dolomiti Reti S.p.A., sino al 31 dicembre 2012, data di scadenza entro cui dovrebbero essere definiti gli ambiti, e comunque fino alla data in cui verrà espletata la gara d'ambito, fatta salva ogni ulteriore disposizione normativa, anche provinciale, che dovesse disporre diversamente la regolazione del periodo transitorio e/o in materia di ambiti.

Rilevato che solo con la recente emanazione della Legge 23 luglio 2009 n. 99 è stato definitivamente fugato ogni dubbio in merito all'applicabilità o meno, alla materia della distribuzione del gas, dell'art. 23 bis del decreto legge 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, in quanto la norma sopra citata, intervenendo direttamente sullo stesso articolo 23 bis, ha precisato che sono fatte salve le disposizioni del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e dell'art. 46bis della Legge 222/2007.

Visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ed in particolare gli articoli 14 e 15
- il Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige approvato con D.P.R. n. 670 del 1972, e ss.mm. e ii.
- la legge 23 agosto 2004, n. 239
- la legge 23 febbraio 2006 n. 51, ed in particolare l'art. 23
- la legge 29 novembre 2007 n. 222, come modificata dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 244, ed in particolare l'art. 46bis
- la legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, ed in particolare gli artt. 10 e 11
- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ed in particolare gli artt. 12 e 13
- l' art. 23bis della legge 6 agosto 2008 n. 133 e ss.mm. e ii.
- la legge 23 luglio 2009 n. 99

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 26, comma 3, lettera g) del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.

Atteso che non è necessario acquisire il Responsabile del Servizio Finanziario in quanto non si incide su aspetti di carattere contabile

Rilevata la necessità di garantire continuità al servizio di distribuzione del gas metano sul territorio comunale e quindi l'urgenza dell'adozione della presente deliberazione.

Visto lo statuto comunale.

Con n. 15 voti favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti e votanti;

delibera

1. di ribadire che la Società Dolomiti Energia S.p.A. possedeva i requisiti previsti dall'art. 15 comma 7 lett. b) per la proroga automatica del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale nel periodo transitorio;
2. di dare atto che dal 1 gennaio 2010, a seguito della necessità di adempiere alla prescrizioni di cui alla delibera n. 11/2007 e s.m. adottata dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) e dettante obblighi di separazione funzionale (c.d. unbundling) per delle imprese operanti nei settori dell'energia elettrica ed il gas, il ramo d'azienda relativo alla distribuzione del gas è stato scorporato da Dolomiti Energia S.p.A. per essere conferito ad una Società di nuova costituzione, denominata Dolomiti Reti S.p.A., con capitale interamente posseduto dalla capogruppo Dolomiti Energia S.p.A.
3. di prorogare, per le motivazioni di interesse pubblico illustrate in premessa ed alle stesse condizioni di cui al contratto di data 18 febbraio 1997 rep. n. 602, che si intende qui integralmente richiamato, l'affidamento, in esclusiva, del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale a Dolomiti Reti S.p.A., fino al 31 dicembre 2012, data di scadenza entro cui dovrebbero essere definiti gli ambiti, e comunque fino alla data in cui verrà espletata la gara d'ambito, fatta salva ulteriore diversa disposizione normativa, anche di natura provinciale che dovesse disporre diversamente a regolazione del periodo transitorio e/o degli ambiti.
4. di richiedere alla Comunità Valsugana e Tesino di farsi parte attiva per avviare un processo coordinato e/o unitario per il nuovo affidamento del servizio in oggetto secondo le vigenti normative;
5. avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del Dlgs. 02.07.2010, n. 104.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Livio Mario Gecele

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 28.03.2011, n. 82 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, li 28.03.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami od opposizioni.

Pieve Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

Esecutività della deliberazione
- esecutiva a pubblicazione avvenuta

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo